



CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

ATTENZIONE Fatte salve le disposizioni dell'art. 40 del D.L. n. 269 del 2003, ai dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, continua ad applicarsi la disciplina del credito d'imposta e le norme del TUIR vigenti al 31 dicembre 2003 fino al termine dell'esercizio in corso al 1° gennaio 2004.

Generalità

La certificazione prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi derivanti da strumenti finanziari assimilati, relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare in sede di dichiarazione dei redditi, i proventi conseguiti ed i crediti d'imposta qualora siano ancora spettanti. La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste. La certificazione deve indicare anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR nonché i dati relativi agli interessi riquadrificati dividendi ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

Si ricorda inoltre che la presente certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerati utili e riserve di utili ai sensi dell'art. 47, comma 1 del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari sostituti di imposta, la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).

Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema.

La certificazione deve essere consegnata al percettore entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

Qualora in relazione al medesimo soggetto emittente siano certificati utili per alcuni dei quali, in relazione al periodo d'imposta del percettore, risulti ancora spettante il credito d'imposta, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

Può invece essere rilasciata un'unica certificazione qualora in relazione allo stesso soggetto emittente siano certificati utili aventi lo stesso trattamento fiscale e/o più proventi equiparati indicati nella sezione V, dandone però distinta indicazione nelle annotazioni.

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l'indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.